dossier

XIX Legislatura

1° luglio 2026

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

D.L. n. 107/2026 – A.C. 2987

Parte I – *Schede di lettura*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Parte I – *Schede di lettura*

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it

Dossier n. 725

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI -
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-

Progetti di legge n. 633

Parte II – *Profili di carattere finanziario*

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 491

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 1, comma 1 *(Disposizioni in materia di servizi ferroviari Intercity)* 3

Articolo 1, comma 2 *(Proroga termini espropri collegamento intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone)* 9

Articolo 1, comma 3 *(Collegamento ferroviario Torino-Lione)* 12

Articolo 2 *(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare "RTS - 1G. Galilei" della Marina Militare)* 16

Articolo 3 *(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)* 18

Articolo 4 *(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)* 21

Articolo 5 *(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)* 24

Articolo 6 *(Norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche)* 26

Articolo 7 *(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società «Giubileo 2025»)* 31

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Articolo 8 *(Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)* 33

Articolo 9 *(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico)* 38

Articolo 10 *(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)* 44

Articolo 11 *(Contenuti del programma di formazione)* 45

Articolo 12 *(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)* 47

Articolo 13 *(Stime trimestrali sul saldo della Amministrazioni pubbliche)* 51

CAPO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14 *(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)*.....53
Articolo 15 *(Differimento del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)*.....55
Articolo 16 *(Entrata in vigore)*.....57

CAPO I -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 1, comma 1
(Disposizioni in materia di servizi ferroviari Intercity)

L'**articolo 1, comma 1**, modifica la legge annuale per la concorrenza 2021 stabilendo che la procedura di **gara** per l'affidamento del contratto ***Intercity*** debba essere avviata **entro il 31 dicembre 2026** e che il contratto servizio possa essere affidato **con uno o più lotti.**

L'**articolo 1**, **comma 1**, **modifica** il comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), fissando al **31 dicembre 2026** il termine entro il quale il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** deve **avviare** la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai **servizi ferroviari *Intercity***. La novella prevede, inoltre, che il Ministero possa affidare il servizio **mediante uno o più lotti**, laddove la formulazione originaria disponeva la suddivisione dell'affidamento esclusivamente in più lotti.

In merito al contratto a **media e lunga percorrenza dei passeggeri**, cosiddetto ***Intercity***, si ricorda che si tratta di un servizio di **interesse generale** sottoposto a **obblighi di servizio pubblico**, erogato sull'intero territorio nazionale a fronte di una compensazione a carico della finanza pubblica. Il servizio su scala nazionale è stato assegnato nel 2017 in **affidamento diretto a Trenitalia**, mentre i servizi regionali offerti dalla divisione regionale della società sono regolati da contratti di servizio stipulati con le singole regioni. Il **contratto di servizio** con Trenitalia, con scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2026, è stato prorogato al **31 dicembre 2027** con decreto direttoriale 3 febbraio 2026, n. 7, ai sensi dell'articolo 6.2 del medesimo contratto.

Pertanto, nel quadro degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'avvio delle **procedure propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara** per l'affidamento dei servizi *Intercity* è all'attualità previsto al 30 giugno 2026. Come riportato anche nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, i suddetti impegni risultano in **fase di revisione** nell'ambito di un confronto con la Commissione europea, al fine di prevedere che l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi *Intercity* avvenga entro il mese di **dicembre 2026**. La disposizione in commento, quindi,

introduce un **termine certo per l'azione amministrativa** al fine di assicurare la programmazione delle attività e garantire il rispetto degli impegni del PNRR.

Nel mentre, si ricorda che il 28 febbraio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **preavviso di gara** (da pubblicare almeno un anno prima del bando) per il futuro affidamento del servizio tramite gara d'appalto, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007 (come modificato dal Regolamento UE 2016/2338), che stabilisce a quali condizioni e con quali modalità un'autorità pubblica può prevedere **obblighi di servizio pubblico** per il trasporto ferroviario. Con "obbligo di servizio pubblico" si intende l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di **garantire la prestazione** di servizi **di trasporto pubblico** di passeggeri di **interesse generale** che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

Si evidenzia, a tale riguardo, che la formulazione originaria del Regolamento (CE) 1370/2007 non prevedeva l'obbligo di gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto ferroviario, **consentendo** invece la possibilità di procedere con **affidamento diretto**, se non vietato dalle legislazioni nazionali (articolo 5). A seguito delle modifiche apportate al citato regolamento, tale modalità è stata ammessa fino al 24 dicembre 2023, mentre, per un'**esplicita eccezione prevista per la fase transitoria**, il vigente contratto di servizio con Trenitalia resta in vigore fino alla scadenza (v. *supra*)

Conseguentemente, al venir meno del regime di affidamento diretto, l'**organizzazione su base concorrenziale del servizio *Intercity*** è stata ricondotta, sul piano programmatico, alla **riforma del settore ferroviario** prevista dalla Missione 3, Componente 1 (Riforma 1.3-M3C1) del PNRR, introdotta con la quinta proposta di revisione del Piano (approvata con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 2025) e successivamente aggiornata con la sesta revisione, approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2025.

La relativa **attuazione** è intervenuta, sul piano della legislazione nazionale primaria, con l'articolo 22 del decreto legge n. 19 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2026. Con particolare riferimento all'**affidamento dei servizi ferroviari *Intercity,*** la lettera. *b)* del comma 3 ha introdotto il **nuovo articolo 9-*bis* della legge per la concorrenza 2021**. Il testo, nella formulazione originaria, prevedeva l'**avvio**, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una **procedura competitiva** per l'affidamento dei servizi ferroviari *Intercity*, disponendo che i **contratti di servizio fossero suddivisi in lotti** appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). La suddivisione in più lotti risponde all'esigenza di rendere contendibile il mercato e di ridurre le barriere all'ingresso, consentendo la partecipazione di una pluralità di operatori, in coerenza con la finalità pro-concorrenziale del Regolamento (CE) 1370/2007 e della stessa riforma del PNRR.

Come riportato anche nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, il superamento dell'obbligo di suddivisione in lotti – attraverso l'introduzione della facoltà di suddividere l'affidamento del servizio *Intercity* in uno o più lotti – consente di valutare in **concreto la configurazione più efficiente del servizio**, al

fine, in conformità con la normativa eurocomunitaria soprarichiamata e con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, di garantire continuità, integrazione ed efficienza complessiva del sistema.

Sul tema si è pronunciata anche la **IX Commissione Trasporti della Camera** nell'ambito dell'esame del **Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci** (A.G. 397), su cui ha espresso, nella seduta del 23 giugno 2026, un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Con specifico riferimento all'affidamento dei servizi *Intercity*, il parere invita il Governo a orientare l'attuazione del DSPM verso modelli organizzativi idonei a garantire l'integrazione e il coordinamento del sistema nazionale dei trasporti, ad approfondire – anche nelle interlocuzioni con la Commissione europea sulle *milestone* PNRR – la **soluzione del lotto unico quale modello preferenziale di affidamento**, nonché ad assicurare omogeneità degli ***standard* qualitativi** e **tariffari**, **continuità dei servizi** attualmente in esercizio, efficienza industriale, adeguate clausole sociali e regole chiare in caso di subentro di un nuovo operatore.

Per maggiori dettagli sui contenuti della Riforma 1.3, si rimanda al *box* di approfondimento sottostante e alla relativa sezione sul portale di documentazione della Camera dei deputati dedicato al PNRR.

- ***La Riforma 1.3 (M3C1-26) del PNRR: Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia***

La misura è stata **introdotta** con la revisione del PNRR del 25 novembre 2025. Il traguardo M3C1-26 è fissato al secondo trimestre 2026 e prevede l'entrata in vigore della normativa e degli altri atti giuridici. La riforma si articola in tre parti.

La prima parte, relativa **all'efficienza e al rendimento degli investimenti pubblici**, prevede l'adozione di un **documento strategico pluriennale** di durata almeno **decennale**, idoneo a orientare la pianificazione infrastrutturale, a promuovere il trasporto multimodale e a tenere conto delle esigenze industriali. È disposto l'allineamento del contratto di programma, della strategia di sviluppo della rete e del *business plan* del gestore agli obiettivi del documento e alla direttiva 2012/34/UE. Nel procedimento di approvazione del contratto di programma è introdotto un parere dell'ART sulla coerenza tra investimenti programmati ed esigenze di mercato. Il contratto di programma reca un sistema di obiettivi e traguardi con le relative scadenze, indicatori di prestazione e criteri di qualità conformi all'allegato V della direttiva, con ancoraggio ai risultati della parte variabile della remunerazione dei dirigenti di RFI. All'ART è conferito il potere di individuare e monitorare gli indicatori. Il MIT è infine tenuto a sottoporre i grandi investimenti, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, ad analisi costi-benefici con parametri di riferimento internazionali e consultazione pubblica.

La seconda parte, dedicata alla **concorrenza nel settore ferroviario**, prevede il **rafforzamento dei poteri dell'ART** sui contratti di servizio pubblico, in misura almeno equivalente a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE, con riguardo al **monitoraggio** e ai pareri sulla definizione dell'ambito

e sull'aggiudicazione dei contratti affidati direttamente, *in house* o a operatori interni, ivi compresa l'individuazione della dimensione ottimale dei lotti efficienti entro e tra i confini regionali. È inoltre disposta l'estensione dell'articolo 9 della legge n. 118 del 2022 e dell'articolo 27, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 50 del 2017 a tutte le aggiudicazioni dirette, *in house* e a operatori interni ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007. Per i servizi **interurbani** è prevista **l'estensione dei principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022** e l'assoggettamento delle proroghe agli obblighi di trasparenza. È altresì previsto l'**avvio della gara per il contratto o i contratti di servizio interurbano**, previa ridefinizione dell'ambito a seguito di *market test* e con suddivisione **in lotti idonei e contendibili** secondo i criteri dell'ART. Per i servizi regionali e interurbani, infine, è assicurata la messa a disposizione degli operatori entranti del materiale rotabile di proprietà pubblica e delle relative informazioni manutentive, senza asimmetrie informative, ed è incentivato lo stralcio e la messa a gara dei sub-lotti dai contratti esistenti.

La terza parte, relativa allo **sviluppo delle capacità amministrative** (*capacity building*), prevede il rafforzamento della capacità delle autorità nazionali e regionali, l'istituzione di un'apposita unità presso il MIT per la valutazione delle concessioni e per l'analisi costi-benefici dei principali investimenti, nonché lo svolgimento di attività formative in collaborazione con la SNA e la pubblicazione delle gare interurbane sulla banca dati europea TED.

Con riferimento **all'attuazione della riforma**, l'articolo 22 del decreto-legge n. 19 del 2026, espressamente rubricato come attuativo della Riforma 1.3 M3C1, interviene sui due profili dell'efficienza degli investimenti e della concorrenza, con clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al primo profilo, il comma 1 novella il decreto legislativo n. 112 del 2015. Con riguardo al **Documento strategico pluriennale della mobilità**, ne eleva la durata da quinquennale ad almeno **decennale**, ne amplia i contenuti agli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo della rete e al trasporto multimodale e vi aggiunge il parere dell'ART sulla coerenza tra investimenti ed esigenze di mercato. Con riguardo al **contratto di programma** con RFI, lo rifonda quale strumento di *performance management*, imponendone l'allineamento al DSPM e alla direttiva 2012/34/UE e inserendovi obiettivi e traguardi corredati di indicatori di prestazione e criteri di qualità. La parte variabile della remunerazione del *management* è ancorata ai risultati conseguiti, all'ART sono attribuiti l'individuazione e il monitoraggio degli indicatori e a un decreto ministeriale è rimessa la disciplina della rendicontazione e delle penalità. È inoltre prevista l'analisi costi-benefici per gli investimenti di importo pari o superiore a 50 milioni di euro.

Quanto al **profilo concorrenziale**, il comma 2 **rafforza i poteri dell'ART** mediante la nuova lettera n-*bis*) dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di monitoraggio e di pareri sull'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico ferroviario e sulla dimensione ottimale dei lotti. Il comma 3 novella la legge n. 118 del 2022 (legge per la concorrenza 2021), modificando l'articolo 9 sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con la valorizzazione del coordinamento dei calendari di gara tra le regioni e dello scorporo di lotti dai contratti vigenti, e introducendo gli articoli 9-*bis* e 9-*ter*.

L'articolo 9-*bis* disciplina l'affidamento competitivo dei servizi *Intercity*, previa ridefinizione dell'ambito sulla base di un'analisi di mercato e con suddivisione dei contratti **in lotti appropriati e contendibili** secondo i criteri dell'ART. L'articolo 9-*ter* attribuisce all'Unità di missione PNRR del MIT funzioni di valutazione economico-finanziaria, di consulenza e di formazione, conferendo veste normativa alla componente di sviluppo delle capacità. Il comma 4, infine, estende a tutte le tipologie di affidamento, e non più alle sole gare, il meccanismo di riduzione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Per maggiori approfondimenti, sull'attuazione della riforma, si rimanda all'apposito *dossier* relativo al decreto-legge n. 19 del 2026.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate dalla disposizione in rassegna, si rimanda al seguente **testo a fronte**.

Legge per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1 del A.C. 2987**
Art. 9-*bis* *(Disposizioni in materia di servizi ferroviari Intercity)*	Art. 9-*bis* *(idem)*
1. Ai servizi ferroviari *Intercity* oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.	*Identico*

Legge per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1, comma 1 del A.C. 2987**
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *Intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio **sono suddivisi in** lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.	2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia, **entro il 31 dicembre 2026,** la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *Intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio **possono essere suddivisi in uno o più** lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 1, comma 2
(Proroga termini espropri collegamento intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone)

L'**articolo 1, comma 2, proroga di due anni**, rispettivamente al **3 agosto 2028** e al **10 dicembre 2028**, i termini per l'**adozione** dei **decreti di esproprio** relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Il **comma 2** dell'**articolo 1** novella l'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, il quale al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (delibera CIPE n. 26/2020), nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, aveva fissato al 3 agosto 2026 il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina e al 10 dicembre 2026 il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

La norma in esame proroga i suddetti termini, rispettivamente, al **3 agosto 2028** e al **10 dicembre 2028**.

La relazione illustrativa segnala che "attualmente è in corso la gara per l'Accordo quadro denominata "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, diviso in 14 lotti, per la realizzazione dei lavori del collegamento stradale Cisterna - Valmontone ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 2021 e del D.P.C.M. 14 aprile 2022". Sono in corso, inoltre, la bonifica terrestre da ordigni bellici nonché le indagini archeologiche. Sono state acquisite tutte le aree dell'asse principale della Cisterna-Valmontone a partire dallo svincolo con la Pontina fino all'Autostrada Al in corrispondenza del comune di Labico. Tanto premesso, alla luce delle tempistiche previste, si ritiene necessaria una proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità. Per quanto riguarda il collegamento intermodale Roma-Latina, in data 10 febbraio 2025 è stata presentata da un operatore economico - ai sensi dell'art. 193 comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 - una proposta avente ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina, nonché della progettazione della tratta Latina-Terracina-Fondi (…). La Struttura Tecnica di Missione dell'Ente concedente, con disposizione del 21 marzo 2025, ha ritenuto la proposta presentata dall'operatore economico compatibile con gli atti di programmazione vigenti, ed ha confermato un interesse pubblico preliminare alla realizzazione del Collegamento autostradale ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023. Successivamente, in data 29 maggio 2025 con scadenza 30 settembre 2025, è stato

pubblicato il *project financing* e, entro il mese di luglio 2026, si concluderà presumibilmente la valutazione da parte del Commissario straordinario della proposta tecnica presentata da un operatore privato. All'esito di tale valutazione e tenuto conto dei fabbisogni connessi al nuovo progetto dovranno essere reperite le risorse per la realizzazione dell'opera. Tanto premesso, alla luce delle tempistiche previste, si ritiene necessaria una proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità".

- ***Collegamento intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, normativa recente***

Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda n. 51 (Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).

Il **comma 474** della legge n. 199/2025 (Legge di bilancio per il 2026) riconosce al **Commissario straordinario** nominato per la realizzazione del "**Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave**)", di cui all'art. 1, commi da 473 a 476, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), la possibilità di ricorrere anche alle procedure della **finanza di progetto** avviate ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

I commi 473–476 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno previsto e disciplinato la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina (delibera CIPE n. 26/2020), con l'assegnazione di 20 milioni di euro (CUP: B51B06000390001). Con il D.P.C.M. 5 giugno 2023, l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019, Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma Tor de' Cenci-Latina nord Borgo Piave, con un costo previsto pari a circa 1,4 miliardi.

L'art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023, come riscritto dal D. Lgs. 209/2024, cd. decreto correttivo) disciplina la finanza di progetto come modalità di affidamento in concessione di lavori o servizi. La proposta può nascere: su iniziativa privata, anche fuori dalla programmazione PPP (art. 175, co. 1), con il promotore che presenta PFTE/progetto di servizi, bozza di convenzione e PEF asseverato; ovvero su iniziativa pubblica, tramite avviso dell'ente concedente per interventi già programmati. È ammessa una manifestazione preliminare di interesse (facoltativa per l'operatore).

In proposito, la relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2026 evidenzia che la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha

comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. La disposizione in esame - sottolinea la relazione tecnica - è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente. A tal proposito, si segnala che nel maggio 2025 il MIT ha pubblicato un bando pubblico per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi del citato art. 193 del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento intermodale Roma–Latina tratta autostradale Tor de' Cenci–Latina nord Borgo Piave.

Il collegamento Cisterna-Valmontone, anch'esso oggetto di commissariamento con D.P.C.M. 16 aprile 2021, è un progetto di infrastruttura viaria nel Lazio finalizzata a connettere l'area pontina con l'asse autostradale A1 (Roma-Napoli), inserita nel più ampio progetto integrato del "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone" (su cui v. sopra). L'asse, con estesa di circa 31,5 chilometri, si interconnette all'Autostrada Roma-Latina in corrispondenza dello svincolo di Campoverde ed all'autostrada A1 Milano-Napoli in corrispondenza di Labico. Per maggiori informazioni si veda la pagina del sito web Osserva Cantieri.

Il **comma 480 della legge n. 199/2025 (Legge di bilancio per il 2026)**, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "**Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse**, **autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040**.

Il secondo periodo del citato comma 480 prevede l'adozione, entro il 31 marzo 2026, di un **decreto del MIT (Ministro delle infrastrutture e trasporti)**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvede alla predisposizione di un **cronoprogramma procedurale e finanziario** che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera.

Con il decreto interministeriale n. 59 del 1° aprile 2026 il MIT ha approvato il cronoprogramma di cui sopra che ha riprogrammato i tempi e i costi per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone, stanziando un *budget* totale di 963 milioni di euro, inclusi circa 89,8 milioni già versati in favore del Commissario. I fondi restanti saranno erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tre *tranche*: un anticipo del 20 per cento, pagamenti intermedi fino al 75 per cento subordinati alla rendicontazione dell'80 per cento delle somme ricevute tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), e un saldo finale del 5 per cento a chiusura lavori.

Articolo 1, comma 3
(Collegamento ferroviario Torino-Lione)

L'**articolo 1**, al **comma 3**, reca **un'autorizzazione di spesa**, con relative coperture, pari a **50,2 milioni di euro**, con risorse ripartite tra gli esercizi 2026 e 2029, per consentire la realizzazione delle opere **compensative** nei Comuni interessati dai cantieri del nuovo collegamento ferroviario **Torino-Lione**.

Nel dettaglio, il **comma 3 dell'articolo 1** reca un'**autorizzazione di spesa** pari a **50,2 milioni di euro** al fine di realizzare le **opere compensative** inerenti al **collegamento ferroviario Torino-Lione**. Tali risorse sono così ripartite tra gli esercizi dal 2026 al 2029:

- **0,3 milioni di euro** per il **2026;**
- **11 milioni di euro** per il **2027;**
- **10 milioni di euro** per il **2028**;
- **6,10 milioni di euro** per il **2029**;
- **22,8 milioni di euro** per il **2030**.

Per maggiori approfondimenti sulla citata opera, si rimanda all'apposito *box* di approfondimento (v. *sub*).

A copertura di tali oneri si provvede:

- quanto a **0,3** milioni di euro per l'anno **2026**, a **5** milioni di euro per ciascuno degli anni **2027** e **2028**, mediante riduzione del **Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte capitale**, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

  Si tratta del Fondo istituito a seguito del riaccertamento dello stock dei residui perenti. Il riaccertamento comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute dal Conto del patrimonio. Annualmente, con la **legge di bilancio**, le relative somme **possono essere,** in tutto o in parte, **reiscritte in bilancio su appositi Fondi**, **negli stati di previsione delle amministrazioni interessate**, tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate, così come avviene nel caso dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui, condotta ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

- quanto a **6** milioni di euro per l'anno **2027**, a **5** milioni di euro per l'anno **2028**, a **6,10** milioni di euro per l'anno **2029** e a **22,8** milioni di euro per

l'anno **2030**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del **Fondo per la strategia di mobilità sostenibile,** istituito in seno al MIT ai sensi dell'articolo 1, comma 392 della legge di bilancio del 2022 (L. n. 234 del 2021).

- ***La nuova linea ferroviaria Torino-Lione (TAV)***

La **nuova linea ferroviaria Torino-Lione**, comunemente denominata come "TAV", costituisce un collegamento ad alta capacità per il traffico misto di merci e passeggeri tra i **nodi di Torino e di Lione**, destinato a rappresentare la sezione centrale del **Corridoio Mediterraneo della rete transeuropea dei trasporti** (TEN-T), già disciplinata dal regolamento (UE) n. 1315/2013 e oggi dal **regolamento (UE) 2024/1679**, che ha abrogato il precedente quadro regolatorio.

Sotto il profilo realizzativo, l'opera si articola in una **sezione internazionale**, comprendente la **parte comune italo-francese**, e nelle **tratte nazionali** di accesso in territorio italiano e francese. Nell'ambito della parte comune, la sezione transfrontaliera comprende, quale elemento principale, il tunnel di base del Moncenisio, galleria a doppia canna di circa 57,5 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa-Bussoleno, oltre alle opere connesse e di raccordo.

La **realizzazione** e la futura **gestione** della sezione transfrontaliera sono affidate a **TELT Sas** (*Tunnel Euralpin Lyon Turin*), promotore pubblico binazionale di diritto francese, partecipato al 50 per cento dallo Stato francese e al 50 per cento dallo Stato italiano attraverso il **Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**.

L'**assetto pattizio** dell'opera è definito da una sequenza di accordi internazionali e dalle relative leggi di ratifica. Rilevano, in particolare:

- l'Accordo di Torino del 29 gennaio 2001 (legge n. 228/2002), che ha posto le prime basi convenzionali per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, prevedendo, per quanto di competenza italiana, l'intervento di Ferrovie dello Stato S.p.A. nei limiti delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato;
- l'Accordo di Roma del 30 gennaio 2012 (legge n. 71/2014), che disciplina le condizioni di realizzazione e di esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, definisce il ruolo del Promotore pubblico e, all'articolo 16, subordina l'avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese alla disponibilità del relativo finanziamento;
- l'Accordo di Parigi del 24 febbraio 2015 (legge n. 1/2017), che ha consentito l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, da realizzarsi per lotti costruttivi non funzionali, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 1 del 2017.

L'opera è attualmente **in fase realizzativa**: secondo il quadro aggiornato richiamato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2026, risultavano scavati circa **47 dei 163 chilometri** complessivi di gallerie previsti per la sezione transfrontaliera.

Accanto all'infrastruttura ferroviaria si colloca un sistema di **interventi** a favore dei territori interessati dalla **cantierizzazione**, segnatamente in Val di Susa, volto a mitigare gli impatti derivanti dalla presenza pluriennale dei lavori e a favorire ricadute positive sul piano economico, occupazionale e sociale.
Sul piano operativo, tale sistema distingue, da un lato, le **opere di mitigazione e compensazione** previste o prescritte nell'ambito del progetto e poste a carico del promotore TELT — tra cui l'interramento degli elettrodotti, gli interventi di rinaturalizzazione e le altre misure connesse alla sostenibilità ambientale dell'opera — e, dall'altro, gli **interventi di accompagnamento ai cantieri e al territorio**, destinati a intercettare in sede locale le ricadute occupazionali e di sviluppo generate dall'attività di cantiere. In ambito piemontese, la cornice di riferimento è costituita dalla legge regionale del Piemonte n. 4 del 2011, recante misure per accompagnare la realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché dal "Patto per il territorio", avviato nel 2017 e formalizzato nel 2018 tra Regione Piemonte, Commissario di Governo e TELT, quale strumento di coordinamento degli interventi di mitigazione, accompagnamento ai cantieri e accompagnamento al territorio.
Sul piano delle **risorse statali**, la dotazione destinata alle opere e misure compensative della Torino-Lione si è formata **per stratificazione successiva**. Un primo nucleo di risorse, pari a circa 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, è stato destinato alle opere e misure compensative connesse all'impatto territoriale dell'opera. Successivamente, ulteriori risorse sono state individuate con diverse deliberazioni del CIPE. In particolare, la delibera CIPE n. 67 del 7 agosto 2017 — recante anche l'autorizzazione alla realizzazione per lotti costruttivi e all'avvio del primo e del secondo lotto della sezione transfrontaliera — ha stanziato ulteriori 57,26 milioni di euro per opere compensative, portando a circa **100 milioni di euro** la dotazione complessiva delle misure di accompagnamento.
Nel 2024, un **protocollo d'intesa** tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione e Regione Piemonte ha destinato **50,1 milioni di euro** per la realizzazione di 32 opere di accompagnamento in 11 Comuni della valle (Chiomonte, Salbertrand, Susa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Torrazza Piemonte, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa).Tali risorse risultano dalla somma di 39 milioni assegnati alla Regione dal CIPE, 7 milioni resi disponibili da RFI e 2,7 milioni destinati all'ospitalità delle maestranze impegnate nei cantieri, nell'ambito dei circa 98,5 milioni complessivamente previsti dal progetto per la nuova linea internazionale. Come riportato dalla relazione illustrativa del provvedimento, tale **importo** è l'oggetto dell'**autorizzazione di spesa** recata dalla **disposizione** in **esame**.

Il **finanziamento dell'opera** poggia su un assetto tripartito tra **Unione europea, Italia e Francia**. Per la **sezione transfrontaliera**, il Protocollo addizionale all'Accordo di Parigi del 24 febbraio 2015 fissava il costo certificato in 8.300,7 milioni di euro a valori 2012. Con la delibera CIPE n. 67 del 2017, tale costo è stato rivalutato in **9.630,25 milioni di euro** in valuta corrente, con fissazione del limite di spesa per l'Italia in 5.631,47 milioni di euro e autorizzazione dei primi due lotti

costruttivi, pari a 2.892,62 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo di Roma del 30 gennaio 2012, la **quota residua**, al netto del contributo europeo, è **ripartita tra Italia**, per circa il **57,9 per cento**, e **Francia**, per circa il **42,1 per cento**, entro il limite del costo certificato.

Il contributo europeo è veicolato attraverso i *Grant Agreement* del Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* – CEF), che subordinano l'erogazione delle risorse al conseguimento di obiettivi intermedi. Il cofinanziamento europeo assegnato nei cicli di programmazione TEN-T 2001-2006, TEN-T 2007-2013 e CEF 2014-2020 è pari complessivamente a 665,57 milioni di euro; a tale importo si aggiunge il contributo di 700 milioni di euro riconosciuto nell'ambito del programma CEF 2021-2027. Il vigente quadro europeo consente, inoltre, per determinate opere transfrontaliere, intensità di cofinanziamento superiori rispetto alla misura del 40 per cento richiamata negli atti fondativi.

Sul fronte nazionale, a partire dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), sono state autorizzate **specifiche risorse** per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, nonché dei lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Tali stanziamenti sono iscritti annualmente nel bilancio dello Stato sul capitolo 7532 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del programma 13.5.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2025** (legge n. 207 del 2024), all'articolo 1, comma 535, ha autorizzato, per il completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione – **sezione internazionale**, la spesa complessiva di **1.000 milioni di euro** per il periodo **2027-2033**.

Con delibera del 29 aprile 2026 il CIPESS ha quindi autorizzato l'utilizzo di circa **1,42 miliardi di euro**, di cui circa 428 milioni di provenienza europea, per la prosecuzione dei lavori della **sezione transfrontaliera**. Il medesimo provvedimento ha disposto la riaggregazione dei lotti costruttivi, l'aggiornamento del limite di spesa complessivo dell'opera a circa 14,7 miliardi di euro e l'approvazione del nuovo cronoprogramma, che prevede la messa in servizio commerciale della linea entro il 31 dicembre 2033. Nella stessa sede è stato altresì autorizzato l'impiego di economie per incrementare a circa 4 milioni di euro il finanziamento destinato al recupero del Teatro civico di Susa, quale opera compensativa.

Per maggiori approfondimenti in merito alla linea ferroviaria Torino-Lione, compresi i più recenti sviluppi, si rimanda all'apposito tema pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 2
(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare "RTS - 1G. Galilei" della Marina Militare)

L'**articolo 2** introduce disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare.

Il **comma 1** prevede che la realizzazione delle **attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi** derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare sia **affidata alla società Sogin S.p.A.**

La relazione illustrativa sottolinea che l'affidamento delle citate attività alla Sogin S.p.A. "quantificate in circa 120 M€, con una tempistica di circa 7 anni, trova ragione nella necessità di garantire la sicurezza militare del sito, nell'elevato livello di complessità tecnica delle operazioni da eseguire e, infine, nell'*expertise* e *know-how* acquisito dalla società nel settore del *decommissioning* e della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 31/2010, la Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del futuro Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti medesimi. Per approfondimenti si rinvia al focus intitolato "Il decommissioning" contenuto nella premessa del dossier relativo al ddl delega in materia di energia nucleare sostenibile.

Il **comma 2** prevede che lo **svolgimento delle attività** indicate nel primo comma 1 venga **autorizzato dal Ministero della difesa**, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.

Il **comma 3** disciplina la **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento prevedendo che si provveda a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. L'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, autorizza la spesa di **400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.** A riguardo, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il Governo stima che la

suddetta attività di *decommissioning* preveda l'impiego di risorse per circa 120 milioni di euro a partire dall'anno 2027,

Si segnala che l'articolo in commento non riporta evidenza della stima dell'impiego di tali risorse finanziarie, individuando solo la fonte di copertura. Si valuti altresì l'opportunità di approfondire la formulazione del testo della norma al fine di specificare che all'attuazione di tali disposizioni si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 prevede che gli oneri generali del sistema elettrico, sono costituiti dai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attività connesse e conseguenti.

Articolo 3
(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

L'**articolo 3** dispone il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di **preridotto**, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche mediante i contratti di sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La previsione contenuta nell''articolo 3, che si compone di un solo comma, muove **dalla constatazione della la sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione** dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025. Tale articolo ha modificato l'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n.142/2019 (tale comma 1-*quater* era stato introdotto dall'articolo 3 comma 4-*bis* del decreto-legge n.103/2021) che ha autorizzato Invitalia s.p.a. alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione **di un impianto per la produzione del *preridotto*** *(direct reduced iron – DRI)* materiale impiegato nella produzione dell'acciaio.

> Il DRI è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da *pellets* (palline) di minerale ferroso trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H-2). Viene prodotto mediante processi a basso impatto ambientale basati sull'utilizzo del gas naturale che non coinvolgono né il consumo né il trattamento del carbon fossile.

Tale società, denominata DRI Italia s.p.a. e avente sede a **Taranto**, è stata effettivamente costituita il 25 gennaio 2022, e in tale data il capitale sociale era di 35 milioni di euro (Invitalia socio unico). Come evidenziato dal bilancio relativo all'anno 2025 (ultimo disponibile), attualmente, la società svolge attività di natura **pre-operativa** e i risultati di esercizio riflettono le attività di *governance*, studi e progettazione, tutte senza ricavi. L'EBITDA risulta **negativo** per 3,3 milioni di euro, mentre il costo del lavoro di esercizio è stato di 1,7 milioni di euro. La perdita netta dell'esercizio risulta pari a 14,65 milioni di euro.

Nel corso del 2022 DRI Italia s.p.a. ha condotto uno studio volto confermare la fattibilità della produzione del DRI. In seguito all'esito favorevole di tale studio, l'articolo 24 del decreto-legge n. 144/2022 identificava DRI Italia quale soggetto attuatore dell'intervento, assegnandole

risorse – a valere sui fondi PNRR destinati all'uso dell'idrogeno nei settori ad alta intensità carbonica nell'ambito della Missione 2 componente 2 – per l'attuazione della *mission* aziendale. Sul punto si veda il dossier del Servizio studi relativo al citato decreto legge n. 144.

Il bilancio della società relativo all'anno 2022 fissava nel secondo trimestre del 2023 l'avvio delle attività per la gara di appalto relativa alla costruzione dell'impianto.

Si ricorda come, in considerazione delle prolungate tempistiche di realizzazione che si sarebbero protratte oltre il giugno 2026, tale progetto sia stato escluso dal PNRR. A fronte di tale esclusione, articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024, ha previsto uno specifico finanziamento del progetto, dell'importo complessivo di **1 miliardo di euro**, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) (capitolo 7668).

La previsione di spesa è stata fatta oggetto di svariati tagli. La relazione illustrativa precisa che la legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha ridefinito la dotazione finanziaria complessiva del progetto in 915 milioni di euro, ripartiti in percentuali diverse per ciascuna annualità del periodo 2024-2029, e che, a seguito di successivi tagli, residuano attualmente sul capitolo 7668 risorse pari a 826 milioni di euro. Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica indica invece una rideterminazione della dotazione in 726 milioni di euro, conseguente a non meglio precisate "successive disposizioni normative" e senza richiamo della legge n. 207/2024: *le due relazioni recano pertanto importi non coincidenti, mentre il dettato dell'articolo 3 non quantifica l'ammontare delle risorse trasferite*, limitandosi a richiamare quelle iscritte ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024.

Si osserva inoltre che la disposizione riferisce la "sopravvenuta insufficienza delle risorse" all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, riferimento che né la relazione tecnica né la relazione illustrativa richiamano, ricostruendo entrambe l'intervento con esclusivo riferimento all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024: *non risultano pertanto esplicitati il nesso tra le due disposizioni e la verifica del presupposto dell'insufficienza delle risorse.*

L'articolo 3 qui in commento trasferisce tali risorse nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica. Tali finalità possono essere raggiunte anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica (per una ricostruzione della normativa in materia di aiuti di Stato si vedano i *dossier* pubblicati dal Servizio Studi della Camera relativi alla parte generale e alla parte speciale).

Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, nelle more di una possibile riprogrammazione e rifinanziamento dell'intervento nella legge di bilancio per il 2027, la disposizione consente di utilizzare le risorse per l'attivazione di politiche di decarbonizzazione a favore dell'industria siderurgica, da perseguirsi mediante contratti di sviluppo, nel rispetto del profilo temporale della spesa già autorizzata.

Si osserva che il trasferimento muta la destinazione delle risorse, originariamente vincolate alla realizzazione dell'impianto di preridotto da parte di DRI d'Italia (destinataria *ope legis*), verso misure di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica genericamente intesa: *la disposizione, tuttavia, non disciplina la posizione del soggetto attuatore né le sorti del progetto originario*.

Si osserva inoltre che la formula utilizzata – "anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43" – lascia *indeterminati gli ulteriori strumenti utilizzabili, i beneficiari e le modalità attuative*, in assenza di un rinvio a successivi provvedimenti di attuazione e/o di criteri di selezione degli interventi finanziabili.

- ***Le recenti iniziative UE nel settore siderurgico***

Nel 2025 la Commissione europea ha presentato il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia che prospetta misure per ridurre il *deficit* di competitività di un settore che sta affrontando una pressione significativa – nell'ultimo decennio la **quota dell'UE** della **produzione siderurgica mondiale** è **scesa** al 7-8% – a causa di livelli insostenibili di sovracapacità globale.

Il piano prospetta misure volte a:

i) assicurare un **approvvigionamento energetico sicuro** e a **prezzi accessibili** per il settore;
ii) **prevenire** la **rilocalizzazione** delle emissioni di **carbonio**;
iii) **ampliare** e proteggere le **capacità industriali** europee;
iv) promuovere la **circolarità**;
v) **ridurre** i **rischi** della **decarbonizzazione**;
vi) **proteggere** i **posti di lavoro** di qualità nell'industria.

In tale contesto il Consiglio ha recentemente approvato in via definitiva, recependo l'accordo con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il regolamento che **affronta** gli **effetti negativi** sul commercio dovuti alla **sovraccapacità globale** nel **mercato siderurgico** dell'Unione europea.

Articolo 4
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

L'**articolo 4** proroga al **31 agosto 2026** la possibilità di effettuare interventi di **riqualificazione energetica**, **sostenibilità ambientale** e **innovazione digitale** con contributi a valere sul **Fondo rotativo imprese**, al fine di realizzare investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle strutture ricettive.

L'**articolo 4** novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, prorogando al **31 agosto 2026** (in luogo del 30 giugno 2026) la possibilità di effettuare **interventi** di **riqualificazione energetica**, **sostenibilità ambientale** e **innovazione digitale** di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di **contributi diretti** afferenti l'attuazione della linea progettuale "**Fondo rotativo imprese (FRI)** per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR).

La finalità espressa della disposizione è quella di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di **potenziamento delle strutture ricettive**.

Si ricorda che la linea d'intervento in esame (M1C3 - I.4.2.5, "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo") fa parte della misura M1C3 - I.4.2 denominata "Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche", destinata a finanziare una serie di interventi volti a rafforzare la competitività delle aziende del settore tramite il **Fondo per la competitività delle imprese turistiche**. Gli obiettivi principali sono: rafforzare la competitività degli operatori del settore; sostenere le imprese attive nel turismo e gli investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e il miglioramento degli *standard* dei servizi di ospitalità; aumentare l'integrazione e l'unificazione tra imprese per migliorare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie.

Più nel dettaglio, le imprese del settore possono accedere a vari strumenti finanziari a seconda delle proprie esigenze, tra cui:

- un **credito fiscale** per interventi di miglioramento delle strutture ricettive;
- un **fondo di garanzia** (tramite una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI) per facilitare l'accesso al credito;
- il **Fondo tematico BEI** dedicato al turismo, a sostegno di investimenti innovativi;

- il **Fondo nazionale del turismo** (fondo azionario) per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico;

Tali misure devono essere integrate da un **ulteriore strumento finanziario**, il **Fondo rotativo imprese (FRI),** a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo.
La politica di investimento del Fondo deve prevedere che il 50 % del Fondo sia destinato a misure di efficienza energetica e che sia assicurata la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento al principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
La misura si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi di ospitalità italiana in relazione agli *standard* internazionali attraverso il **potenziamento delle strutture ricettive** e sostenere nuovi investimenti nel settore fieristico, secondo principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione, al fine di attrarre nuovi flussi turistici su scala sia nazionale che internazionale.

L'investimento è articolato in un traguardo al 31 dicembre 2021 (**M1C3-25**) e un obiettivo al 31 dicembre 2025 (**M1C3-33**), consistenti rispettivamente nella definizione della **politica di investimento** per il Fondo rotativo e nella firma convenzioni di finanziamento aventi valore giuridico per il sostegno di **almeno 300 imprese** tramite il Fondo medesimo.
Per quanto riguarda l'**attuazione** delle misure, si segnala che:

- il traguardo M1C3 – 25 è stato attuato dal citato articolo 3, del decreto-legge n. 152/2021, prevedendo contributi diretti alla spesa - tramite il Fondo rotativo per le imprese presso Cassa depositi e prestiti - per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale - di importo non inferiore a 0,5 non superiore a 10 milioni di euro - realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili. Il comma 9-*bis* dell'articolo 3, al fine di promuovere gli investimenti del PNRR, riduce dal 70 al 50% il limite delle risorse non utilizzate del FRI da destinare, nel periodo 2022-2024, alle finalità del Fondo crescita sostenibile (qui il decreto interministeriale 28 dicembre 2021 attuativo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152/2021 e qui l'avviso pubblico del 5 agosto 2022). Con il decreto-legge n. 95/2025, all'articolo 14, comma 6, il sovra citato termine di conclusione degli investimenti viene **prorogato al 31 marzo 2026**. Da ultimo, prima della proroga introdotta dall'articolo in commento, il termine del di conclusione era stato ulteriormente **prorogato al 30 giugno 2026** dall'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 200/2025 (c.d. "proroga termini"). È stato possibile per le imprese presentare domanda a partire dal 20 marzo 2023 al 20 aprile 2023 (Avviso del 28 gennaio 2023) e dal 1° luglio 2024 al 12 settembre 2024 (Avviso del 7 maggio 2024 e avviso di proroga pubblicato il 30 luglio 2024). A seguito della chiusura dei due sportelli agevolativi, sono state presentate 831 domande;
- per quanto riguarda l'obiettivo M1C3-33, la settima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR del 31 dicembre 2025 afferma che, **a dicembre 2025**, risultavano sottoscritti dai beneficiari **oltre**

300 decreti di attribuzione dei finanziamenti. Più nel dettaglio, come riportato sulla piattaforma Regis, alla data del 17 dicembre 2025 risultavano 316 provvedimenti di concessione sottoscritti dai soggetti beneficiari per accettazione e nella fase di *assessment*, i 316 provvedimenti sono stati integrati ognuno con la dichiarazione del relativo Istituto bancario e di CDP.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale del Ministero del turismo e al sito istituzionale di Cassa depositi e prestiti s.p.a.

• ***Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca***

Ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge n. 311/2004, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è finalizzato alla **concessione alle imprese** – anche associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – di **finanziamenti agevolati** che assumono la forma dell'**anticipazione** rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

Il Fondo è rivolto ad imprese di ogni dimensione, per le quali i ministeri o le regioni titolari delle misure di aiuto hanno previsto l'utilizzo della provvista del FRI, che investono in settori quali: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura, servizi, efficientamento e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, transizione ecologica e circolare nell'ambito del *Green New Deal* italiano, Strategia nazionale specializzazione intelligente (SNSI).

Per quanto attiene al suo **funzionamento**, Cassa depositi e prestiti finanzia a medio-lungo termine, in cofinanziamento con il sistema bancario, i soggetti che realizzano investimenti ammessi alle agevolazioni pubbliche sulle diverse misure, a condizioni economiche agevolate. La quota di finanziamento agevolato copre di norma il 50% del finanziamento, raggiungendo il valore massimo del 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

I **soggetti beneficiari** stipulano un **unico contratto di finanziamento**, composto da una quota concessa, a condizioni agevolate, da CDP e una quota concessa, a tasso di mercato, da una banca finanziatrice aderente alla specifica misura agevolativa.

La **durata massima** del finanziamento, stabilita dalla specifica misura, non può superare i 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento (di massimo 4 anni). Il piano di rientro è a rate semestrali, costanti, posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 5
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

L'**articolo 5** prevede disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici attraverso la previsione di un commissario straordinario che provveda al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico che tenga luogo degli ordinari provvedimenti autorizzatori.

Il **primo comma** prevede che al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare **in regime di proroga** ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, un apposito **Commissario straordinario di Governo,** scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Si prevede che il Commissario straordinario abbia la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede che l'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a **nove mesi** dalla data di efficacia del decreto di nomina.

Il **secondo comma** prevede che dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti indicati nel primo comma, già avviato alla medesima data. Si prevede inoltre che i procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di **duecento giorni** dalla data di subentro. Entro tale termine, il Commissario straordinario rilascia un **provvedimento autorizzatorio**

unico, che tiene luogo dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali (**Valutazione impatto ambientale/Valutazione Ambientale Strategica**) di cui al titolo III della parte seconda del Codice dell'ambiente. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Si prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario operi con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche **in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali**, fatto **salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **terzo comma** prevede l'obbligo per ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma precedente di trasmettere al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a **quindici giorni** dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Articolo 6
(Norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 6** recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

Il **comma 1** reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale[1], una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale[2]; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai)[3]. Per

---

1 Riguardo ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, cfr. i capi I e II del titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

2 Riguardo a tale requisito, cfr. *infra*.

3 Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale in oggetto (di cui all'articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni) concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o anche con contratto di apprendistato, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti; riguardo alla misura del trattamento, si rinvia ad una pagina del sito *internet* istituzionale dell'INPS (per gli importi massimi relativi all'anno 2026,

i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo **comma 2** stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata (del trattamento di CISOA) relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il **comma 3** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai **commi 1 e 2**, onere pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[4].

Il **comma 1** del presente **articolo 6** reca, come detto, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026[5] e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026.

Le imprese oggetto della deroga di cui al presente **comma 1** – le quali, quindi, per il profilo in oggetto, rientrano in via transitoria nella disciplina già prevista a regime per le imprese degli altri settori[6] – sono: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali

---

cfr. la circolare dell'INPS n. 4 del 28 gennaio 2026). Per l'estensione dell'istituto ad altre categorie di lavoratori (non agricoli), cfr. l'articolo 31 della L. 7 maggio 2026, n. 70.
La ricognizione dell'istituto dei trattamenti di CISOA operata nella presente scheda non concerne i casi in cui il trattamento si applichi per riconversione o ristrutturazione aziendale.

4 Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

5 Si ricorda che norme analoghe di deroga sono state poste, rispettivamente con riferimento al periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, al periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e al periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025, dall'articolo 1 del D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127, dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, e dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2025, n. 113; riguardo all'intervento di cui al suddetto articolo 10-*bis*, comma 1, cfr. (per le relative istruzioni) la circolare dell'INPS n. 121 del 13 agosto 2025 (paragrafo 1 della parte seconda della circolare).

6 Riguardo agli altri settori rientranti nell'ambito dell'istituto dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, cfr. l'articolo 10, comma 1, lettere da *a) a l)*, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

lapidei[7]. In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata; questi ultimi prevedrebbero che[8]: dopo la fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Si ricorda che l'esclusione dei periodi in oggetto dal computo dei suddetti limiti di durata determina anche il beneficio che i medesimi periodi non rilevano – per quanto riguarda l'applicazione degli stessi limiti – nel caso di domanda di un eventuale ulteriore periodo di trattamento[9].

Il medesimo **comma 1**, per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, conferma esplicitamente il principio[10] in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (e per gli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà), se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai suddetti benefici). Si ricorda altresì che, al fine dell'applicazione delle relative norme, la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell'INPS, "è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore"[11] nonché agli ordini di pubblica autorità (emessi per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori) di sospensione o riduzione dell'attività[12]. L'applicazione di tali criteri in relazione alle temperature elevate e/o alle ordinanze territoriali di sospensione o riduzione dell'attività in ragione di eventi meteorologici è oggetto, da ultimo, del messaggio dell'INPS n. 2130 del 3 luglio 2025[13].

---

7 Riguardo a quest'ultima categoria, si ricorda che i trattamenti in esame non concernono le imprese artigiane che svolgono la suddetta attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

8 Cfr. i commi da 2 a 4 dell'articolo 12 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

9 Cfr. il paragrafo 2.3 della circolare dell'INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.

10 Cfr. *infra*, in nota, per le relative fonti normative.

11 Cfr. il suddetto paragrafo 2.3 della circolare dell'INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.

12 Cfr. il messaggio dell'INPS n. 2130 del 3 luglio 2025. Si ricorda che in questa seconda fattispecie rientrano le ordinanze territoriali di sospensione o riduzione dell'attività in ragione di eventi meteorologici. Riguardo alle norme speciali – tra le quali quella suddetta relativa all'esonero dalla contribuzione addizionale – applicabili per i casi di trattamento di integrazione salariale (o di assegno di integrazione salariale a carico di fondo di solidarietà) per evento oggettivamente non evitabile, cfr. il medesimo messaggio dell'INPS n. 2130.

13 In materia di tutela dei lavoratori per i rischi da calore, cfr. anche la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 13 luglio 2023, prot. n. 5056.

Riguardo al suddetto limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, l'INPS provvede, ai sensi del presente **comma 1**, al monitoraggio degli oneri finanziari in oggetto e non accoglie le domande che comportino, anche in via prospettica, il superamento del limite.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[14] riporta che, secondo il monitoraggio dell'INPS, la normativa temporanea, omologa a quella di cui al presente **comma 1**, adottata per il periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 non ha avuto alcun caso di applicazione (in quanto nessuna impresa ha superato gli ordinari limiti di durata complessiva del trattamento, vigenti per i settori interessati dal **comma**).

Riguardo alla deroga temporanea in esame, il **comma 1** fa riferimento alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nell'ambito delle attività di realizzazione di opere infrastrutturali.

Riguardo al successivo **comma 2**, si ricorda che la nozione di intemperie stagionali, a cui esso fa riferimento, è stata oggetto da ultimo, in relazione alle temperature elevate e con riferimento alla disciplina a regime sui trattamenti di CISOA, del summenzionato messaggio dell'INPS n. 2130 del 3 luglio 2025[15].

Si rileva che, con riferimento a precedenti norme transitorie[16], analoghe alla disciplina di cui al presente **comma 2**, poste, rispettivamente, per il periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023, per il periodo 14 luglio 2024-31 dicembre 2024 e per il periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025, la circolare dell'INPS n. 73 del 3 agosto 2023, il messaggio dell'INPS n. 2735 del 26 luglio 2024, la circolare dell'INPS n. 121 del 13 agosto 2025[17] e la circolare dell'INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 hanno confermato la formulazione letterale, posta anche dal **comma 2** in esame, facendo riferimento esclusivo alle ipotesi di riduzione **pari esattamente** alla metà dell'orario giornaliero (contrattualmente previsto).

Come accennato, il **comma 2** ammette i trattamenti in esame – nell'ambito del periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026 e purché le riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa siano pari a metà e fondate sulla causale delle intemperie stagionali – anche per gli operai agricoli a tempo determinato; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative

---

[14] La **relazione tecnica** è reperibile nell'**A.C. n. 2987**.

[15] In materia di tutela dei lavoratori per i rischi da calore, cfr., come detto, anche la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 13 luglio 2023, prot. n. 5056.

[16] Di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 98 del 2023 (convertito dalla L. n. 127 del 2023), al comma 1 del citato articolo 2-*bis* del D.L. n. 63 del 2024 (convertito dalla L. n. 101 del 2024) e al comma 2 del citato articolo 10-*bis* del D.L. n. 92 del 2025 (convertito dalla L. n. 113 del 2025).

[17] Cfr. il paragrafo 2 della parte seconda della suddetta circolare.

annue contemplato dal contratto individuale[18]. Con riferimento ai suddetti casi di riduzione pari alla metà, il trattamento è riconosciuto in deroga alla norma – posta dalla disciplina sul trattamento di CISOA – che prevede un limite di durata della prestazione (per il singolo lavoratore) pari a 90 giorni nell'anno; il **comma 2**, inoltre, prevede che i periodi di trattamento riconosciuti per i suddetti casi di riduzione pari alla metà siano equiparati a periodi lavorativi ai seguenti fini: per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione dei trattamenti di CISOA (quindi, nel caso di specie, al fine di ulteriori interventi a titolo di CISOA) – da parte del contratto individuale (numero minimo pari a 181 giornate lavorative annue presso lo stesso datore); per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola[19].

Per i trattamenti di CISOA concessi in base al regime speciale di cui al presente **comma 2**, è posto (dal medesimo **comma**) un limite di spesa pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026; l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri finanziari in oggetto e non accoglie le domande che comportino, anche in via prospettica, il superamento del suddetto limite.

Riguardo alle valutazioni sottostanti la determinazione di un limite di spesa inferiore a quello posto dall'omologa normativa transitoria per il periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025, si rinvia alla **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[20] (la quale indica i dati inerenti all'effettivo utilizzo delle precedenti norme transitorie).

I trattamenti di CISOA di cui al **comma 2** sono concessi direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga alla procedura di cui all'articolo 14 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (la quale prevede, per i trattamenti in oggetto, la previa deliberazione di una commissione, costituita presso ogni sede dell'INPS[21]).

Come detto, il **comma 3** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai **commi 1 e 2**, onere pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

---

18 Riguardo a tale requisito, cfr. *infra*.

19 A quest'ultimo riguardo, cfr., con riferimento all'omologa normativa transitoria per il periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 (di cui al citato articolo 10-*bis*, comma 2, del D.L. n. 92 del 2025, convertito dalla L. n. 113 del 2025), la citata circolare dell'INPS n. 149 del 3 dicembre 2025.

20 La **relazione tecnica** è reperibile, come detto, nell'**A.C. n. 2987**.

21 Riguardo a tale commissione, cfr. il suddetto art. 14 della L. n. 457.

Articolo 7
(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società «Giubileo 2025»)

L'**articolo 7** dispone che la società "Giubileo 2025" prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Il **comma 1** dell'**articolo 7**, tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, stabilisce che la **società "Giubileo 2025**", costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022), **prosegue**, fermi restando i limiti finanziari previsti dal successivo comma 2, **le proprie attività** quale:

- soggetto attuatore;
- centrale di committenza e di committenza ausiliaria;
- struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica.

Tali attività sono poste in essere per la **realizzazione** e la **gestione** di **programmi** e **interventi** relativi a:

- opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico e archeologico;
- realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.

Si ricorda che il comma 427 della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per il 2022) - al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 – ha previsto la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) denominata "Giubileo 2025". Tale società agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la

realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.

Alla società "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste:

- dal D. Lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- e dall'art. 23-*bis* del D.L. n. 201 del 2011, che disciplina i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 427 dispone altresì che le società direttamente o indirettamente partecipate dal MEF possono acquisire partecipazioni nella società Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 2** dell'**articolo 7**, come precisato dalla relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, dispone che la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destini, per le finalità di cui al comma 1, alle proprie esigenze di funzionamento una **quota complessiva pari a 14 milioni di euro** delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio, **per il triennio 2026-2028.** Tenendo conto del profilo di spesa per gli anni 2027 e 2028, pari a 6 milioni di euro annui, ai fini della compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca le necessarie disponibilità.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 stabilisce che, su richiesta motivata del responsabile della spesa, con decreto del Segretario generale sono riportate, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione, le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario qualora siano relative a:

a) stanziamenti in conto capitale;
b) somme finalizzate per legge;
c) somme provenienti dall'Unione europea;
d) somme assegnate per le attività di protezione civile.

Il riporto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Articolo 8
(Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

L'**articolo 8** definisce l'**ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico**, prevedendo **differenti modalità di implementazione in base al tipo di amministrazione**.
Si prevede che le **amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118** della riforma 1.15 PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, **adottano il quadro di principi e regole** del sistema **entro l'esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo (comma 1)**.
Le **altre società e amministrazioni** escluse dalla suddetta fase pilota adottano un **sistema semplificato** di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico **da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale (**comma 2**).
Gli **organi costituzionali e a rilevanza costituzionale** adottano il sistema contabile economico patrimoniale unico **compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta** (**comma 3**).
Le **amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale** anche a fini autorizzatori, **adeguano** schemi e contenuti del bilancio di previsione o budget **alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico**, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio.
Si prevede, infine, per gli **enti del Servizio sanitario nazionale**, al fine di garantire omogeneità all'intero comparto l'**autorizzazione** preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'**adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico** nonché per l'**adeguamento** degli schemi e dei contenuti del bilancio di

previsione o budget **alle regole e ai principi del sistema medesimo** (**comma 4**).

Il **comma 1** stabilisce che **al termine della fase di sperimentazione,** di cui all'articolo 12 del decreto-legge in esame, **le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR** "Riforma delle norme di contabilità pubblica" (che ha riguardato l'esercizio finanziario 2025) adottano, **entro l'esercizio finanziario 2030**, **e a decorrere dal medesimo**, **il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico**, di cui all'articolo 9, per la predisposizione dei documenti di rendicontazione della gestione.

- ***La riforma del sistema di contabilità pubblica (Riforma 1.15 del PNRR)***

La riforma mira ad implementare un sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio di competenza economica (*accrual*), in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio così come modificata dalla Direttiva EU 1265/2024: l'assetto contabile *accrual* costituisce un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

Per attuare tale riforma presso la Ragioneria generale dello Stato è stata costituita una **struttura di *governance*** con lo scopo di definire l'impianto e le regole per l'adozione di un sistema unico di contabilità basato sul principio *accrual* (contabilità economico-patrimoniale), sulla base di un corpus di principi contabili generali, ispirati agli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS-*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea (articolo 9, comma 14, del D.L. n. 152 del 2021).

Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stato istituito un portale dedicato alla contabilità *accrual* che costituisce un punto di accesso istituzionale alle attività connesse alla Riforma 1.15 del PNRR, nel quale sono messe a disposizione tutte le informazioni e la documentazione prodotta nell'ambito dei lavori della Struttura di *governance* per la realizzazione della Riforma stessa; è stato aperto, all'interno dello stesso sito, il portale della formazione *accrual*, dedicato alle amministrazioni incluse nel perimetro di attuazione della Riforma 1.15.

La riforma 1.15 contempla due traguardi e un obiettivo.

Il **traguardo** (*milestone*) **M1C1-108** prevede, **entro il 30 giugno 2024**, il completamento e l'approvazione di:

-un **quadro concettuale di riferimento**;
-un **unico set di standard contabili**, denominati ITAS (*Italian public sector Accounting Standards*) basati sul principio *accrual* e ispirati agli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) e agli elaborandi EPSAS (*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro Eurostat impegnato nella definizione degli EPSAS;
-un **piano dei conti multidimensionale**.

In attuazione di tale traguardo, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, sono stati formalmente approvati il **Quadro Concettuale**, gli **Standard contabili ITAS** e il **Piano dei conti multidimensionale**. Gli Standard contabili italiani (ITAS), insieme al Quadro concettuale e al Piano dei conti, rappresentano un corpus unico di regole per la rendicontazione e per la redazione del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il 30 novembre 2023 il Comitato Direttivo della Struttura di Governance ha approvato il piano dei conti multidimensionale. Inoltre, sono stati elaborati i diciotto standard contabili, denominati ITAS, gli ultimi dei quali sono stati approvati dal Comitato Direttivo in data 26 giugno 2024. Contestualmente all'approvazione degli ultimi standard contabili ITAS, il 26 giugno 2024 il Comitato Direttivo ha anche approvato l'aggiornamento del piano dei conti. Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27giugno 2024 sono stati formalmente recepiti il Quadro concettuale, i diciotto standard contabili ITAS e il Piano dei Conti Multidimensionale, ai fini della rendicontazione della milestone M1C1-108.

L'**obiettivo** (*target*) **M1C1-117** prevede, **entro il 31 marzo 2026**, la conclusione del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile accrual per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa pubblica primaria. Come riportato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il conseguimento del *target* M1C1-117 è attualmente in fase di rendicontazione.

Il **traguardo** (*milestone*) **M1C1-118** dispone che, **entro il 30 giugno 2026** siano pubblicati in via sperimentale schemi di bilancio *accrual* coerenti con i principi e le regole contabili del nuovo sistema, riferiti all'esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 % della spesa pubblica primaria; si prevede, inoltre, che sia adottato un atto legislativo che disciplini l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza economica, a partire dal 2027, accompagnato da un piano formativo e dalla predisposizione dei manuali operativi.

Le suddette amministrazioni, come **individuate ai sensi dell'articolo 10, comma, decreto-legge n. 113 del 2014**, sono:

a) le **amministrazioni centrali** incluse nel bilancio dello Stato, la **Presidenza del Consiglio dei ministri** e le **agenzie fiscali**;
b) gli **enti** e le **istituzioni nazionali di ricerca**;
c) le **regioni** e le **province autonome**;
d) le **province** e le **città metropolitane**;
e) i **comuni con popolazione** residente **pari o superiore a cinquemila abitanti** al 1° gennaio 2024;
f) gli **enti** e le **aziende** del **servizio sanitario nazionale**;
g) le **università** e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le **camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** e le loro unioni regionali;
i) le **autorità di sistema portuale**;
l) gli **enti nazionali di previdenza e assistenza**;
m) in via residuale gli **altri enti e amministrazioni pubbliche** inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Ai sensi del successivo **comma 5** dell'articolo 10 del decreto-legge n. 113 del 2024 l'**elenco puntuale delle amministrazioni** assoggettate alla fase pilota della riforma è stato definito con **Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024**.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone l'adozione di un **regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato** coerente con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico per le **amministrazioni non rientranti nel perimetro del comma 1** (comuni con meno di 5 mila abitanti ed altri enti minori, come indicato dalla relazione illustrativa al provvedimento) in quanto escluse dalla fase pilota afferente alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR **ai sensi dell'articolo 10, comma 4, decreto-legge n. 113 del 2024.**

Il **comma 4** dell'articolo 10 del decreto-legge n. 113 del 2024 **esclude** dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, secondo gli adempimenti previsti **dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR** "Riforma delle norme di contabilità pubblica":
• le **società** e gli **enti pubblici** che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un **numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità** e, contestualmente, un **volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale**, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, **inferiore a 8,8 milioni di euro**;
• gli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado,
• gli **istituti di alta formazione** artistica, coreutica e musicale (AFAM),

• i **musei**, le **soprintendenze** e gli **istituti autonomi della cultura**;
• le **amministrazioni** assoggettate a procedure di **liquidazione**.
• gli **organi costituzionali e a rilevanza costituzionale**.

In tal senso la disposizione prevede che l'anzidetto regime contabile semplificato, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del comma in esame siano definiti con **uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze**.

C**ontinuano ad applicarsi, senza modifiche o deroghe, gli obblighi di trasmissione dei dati contabili e finanziari richiesti dai regolamenti europei e dalle norme italiane** ai fini della definizione delle grandezze di finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che gli **organi costituzionali e a rilevanza costituzionale** definiscono autonomamente le **modalità** e i **tempi** per l'**adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico**, in considerazione della sfera di autonomia loro riconosciuta dalla Costituzione.

Il **comma 4**, con riferimento alle **amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale** a fini di rendicontazione e autorizzatori, dispone l'**adeguamento** degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget **alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico** introdotto, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio.

Si prevede infine l'**autorizzazione** preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto concerne l'**adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico** nonché l'**adeguamento** degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget **alle regole e ai principi del sistema medesimo** da parte degli **enti del Servizio sanitario nazionale**, al fine di garantire omogeneità all'intero comparto.

Articolo 9
(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico)

L'**articolo 9** disciplina il quadro di **principi e regole** del **sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza** (cosiddetto *accrual*) destinato ad affiancare, entro l'esercizio finanziario **2030**, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 10. Il nuovo sistema sarà adottato **a fini di rendicontazione** e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive.
Nel dettaglio, il **comma 1** sancisce che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza sia composto di **tre elementi**, già predisposti dall'apposita Struttura di governance istituita presso il MEF-Ragioneria generale dello Stato: il **Quadro Concettuale**, gli ***standard* contabili ITAS** e il **Piano dei conti multidimensionale**.
Il **comma 2** prevede che l'effettiva **adozione** dei principi e regole contabili avvenga mediante **decreti del Ministro dell'economia** e delle finanze almeno nell'anno precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile.
Il **comma 3** prevede una **ridefinizione** della **Struttura di *governance*** del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza presso il MEF – Ragioneria generale dello Stato, da effettuare mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il **comma 4** prevede che, qualora le specificità delle attività svolte lo richiedano, possano essere previste **voci di ulteriore dettaglio** di **poste economiche o patrimoniali** per singole Amministrazioni o comparti.

L'**articolo 9** in esame disciplina il quadro di **principi e regole** del **sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza** (cosiddetto *accrual*) destinato ad affiancare, entro l'esercizio finanziario **2030**, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR (per un approfondimento delle differenze tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale, si veda il *box* in calce alla scheda). Il nuovo sistema sarà adottato **a fini di rendicontazione** e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive.

Il **comma 1 stabilisce** che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza, richiesto dalla Riforma 1.15 (per un approfondimento sui contenuti della riforma si veda il *box* presente nella scheda dell'articolo 8), sia **composto** di tre elementi, già predisposti nel primo semestre 2024 dall'apposita Struttura di *governance* istituita presso il MEF- Ragioneria generale dello Stato, cioè:

- il Quadro Concettuale;
- gli *Standard* contabili ITAS;
- il Piano dei conti multidimensionale.

Si ricorda che, in vista della realizzazione della Riforma 1.15 del PNRR, l'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha istituito presso il MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita struttura di *governance* (già disciplinata con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020) all'interno della quale opera uno *Standard Setter Board* con funzione propositiva.

Tale struttura ha prodotto il Quadro Concettuale, gli *Standard* contabili ITAS e il Piano dei conti multidimensionale; tali elementi rappresentano un *corpus* unico di regole per la rendicontazione e per la redazione del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche. Tali documenti sono poi stati formalmente approvati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024 e sono stati strumentali al conseguimento del Traguardo M1C1-108 per la Sesta rata di giugno 2024 (si veda il *Dossier* di monitoraggio della Sesta rata PNRR, a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati, pp. 46-47).

Il successivo **comma 2 attua** quanto previsto dalla prima parte della descrizione della Riforma 1.15 del PNRR, in quanto **indica** la **disciplina** per "**l'adozione** del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale" relativi al nuovo sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto *accrual*) (Allegato alla decisione di esecuzione (CID) del Consiglio dell'Unione europea che ha da ultimo approvato la settima revisione del PNRR italiano il 30 marzo 2026, pag. 6).

Nel dettaglio, il comma stabilisce che per **l'effettiva adozione** dei principi e delle regole contabili del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza (tra cui rientrano i citati documenti del comma 1: quadro concettuale, *standard* contabili ITAS, piano dei conti multidimensionale), nonché per le successive modifiche e aggiornamenti, si provveda mediante **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**. La disposizione prevede altresì che tali decreti siano adottati **su proposta** della citata **Struttura di *governance***.

Poiché il primo periodo prevede l'adozione "con decreto" e il secondo periodo indica "i decreti", ai fini della migliore formulazione della norma si

valuti di utilizzare l'espressione "con uno o più decreti" e si valuti di precisare che si tratta di decreti del "Ministro" e non del "Ministero".

Inoltre, si prevede che:

- i principi e le regole contabili siano adottati "**almeno**" **nell'esercizio finanziario precedente** alla loro applicazione ai fini della **rendicontazione contabile**. Si deduce, quindi, che l'ambito di applicazione della sperimentazione sul sistema contabile economico-patrimoniale in competenza attiene solo ai profili di rendicontazione e non di previsione, che rimarrebbero soggetti alla contabilità finanziaria;
- i decreti del Ministro possano regolare anche i principi e le regole contabili applicabili alle amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori.

Il **comma 3** prevede che un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ridefinisca la citata struttura di governance con due scopi:

- assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR;
- adeguare la struttura alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico.

Si rammenta che attualmente la Struttura di *governance* (disciplinata dalla Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020), è articolata nei seguenti organi:

- il Comitato Direttivo con funzioni di indirizzo e decisionali;
- lo *Standard Setter Board* con funzione propositiva;
- il Gruppo di consultazione interna RGS con funzione consultiva;
- la Segreteria tecnica con funzioni di coordinamento e supporto.

Si valuti di precisare che si tratta di decreti del "Ministro" e non del "Ministero".

Si valuti altresì l'opportunità di definire, nella norma, i criteri puntuali sulla base dei quali sarà prevista la "ridefinizione" della struttura di governance*, precisando se si intenda una modifica del numero o delle provenienze dei componenti o invece l'attribuzione di ulteriori competenze.*

Il **comma 4** prevede che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, che disporranno l'adozione concreta dei principi e delle regole contabili del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, **potranno prevedere voci di ulteriore**

dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale di cui al comma 1 *supra*. Tale eventualità è consentita **solo** in considerazione della **specificità** delle **attività istituzionali svolte**, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, ed è **fatta salva** la necessaria **univocità** di **raccordo** delle medesime voci.

Si prevede che tali decreti di cui al comma 2 che prevedano voci di ulteriore dettaglio debbano essere adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze **sentiti i Ministri responsabili** delle amministrazioni per le quali saranno previste tali voci di ulteriore dettaglio. In aggiunta, sarà inoltre necessario sentire la **Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali** (ARCONET) di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per quanto attiene le eventuali ulteriori voci per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al Titolo I del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Da ultimo, per gli enti del **Servizio sanitario nazionale** di cui al Titolo II del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i decreti di cui al comma 2 che prevedano voci di ulteriore dettaglio sono adottati di **concerto** con il **Ministro della salute**, sentita la **Conferenza permanente** per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

• ***Le differenze tra la contabilità economico-patrimoniale e la contabilità finanziaria***

Secondo quanto riporta l'apposita pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato dedicata al nuovo sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto *accrual*), lo scopo della Riforma 1.15 del PNRR è far sì che "alle rilevazioni della tradizionale contabilità finanziaria (flussi di entrata e uscita) si **affianchino** quelle economiche e patrimoniali del nuovo sistema, capaci di rappresentare in modo **completo e dinamico** lo *stock* del **patrimonio pubblico**, il suo **valore** e la sua **evoluzione nel tempo**".

I due sistemi di contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale possiedono infatti finalità diverse e misurano elementi differenti.

La contabilità finanziaria ha essenzialmente funzione **autorizzatoria di preventivo**: come riporta anche il punto 20 dell'Allegato 1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dedicato ai principi contabili, e l'Allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011 per quanto concerne gli enti territoriali, essa ha lo scopo di indicare i **limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento.** Essa monitora quindi la variazione dei flussi di entrata e di uscita: l'equilibrio si verifica osservando la capacità dell'ente di coprire le spese con le entrate (equilibrio finanziario).

Occorre notare che le entrate e le spese si distinguono in più "eventi contabili" o fasi. Per le entrate, si distinguono l'accertamento (il credito diviene certo, liquido ed esigibile), la riscossione (il materiale introito) e il versamento (l'effettivo trasferimento all'ente destinatario). Per le spese, si distinguono l'impegno (a seguito di perfezionamento dell'obbligazione, viene determinato l'importo e il destinatario e viene costituito un vincolo sulle previsioni di bilancio), la liquidazione (il debito diviene certo e liquido), l'ordinazione (la predisposizione dell'ordinativo di pagamento) e il pagamento vero e proprio.

Sulla base di tali diverse fasi, sono distinguibili le varie tipologie di contabilità finanziaria:

- per cassa: si considera il movimento monetario: riscossioni per le entrate, pagamenti per le spese;
- per competenza: si considera la fase giuridica di nascita del credito o del debito, ossia del diritto a riscuotere o dell'obbligo a pagare. Nel dettaglio, la competenza può essere distinta tra:
  - competenza finanziaria "ortodossa": imputazione negli esercizi in cui le obbligazioni divengono giuridicamente perfezionate, cioè corrispondenti per le entrate agli accertamenti (certi e liquidi) e per le spese agli impegni (certi e liquidi);
  - competenza finanziaria "potenziata" o ad esigibilità: l'imputazione avviene non quando i crediti e i debiti siano certi (perfezionamento dell'obbligazione giuridica) e liquidi (determinazione dell'esatto importo), ma quando l'obbligazione giunge a scadenza e quindi diventa **esigibile** (non ci sono condizioni sospensive e il soggetto può pretendere l'adempimento dell'obbligazione). La disciplina è recata dall'Allegato 1, punto 16, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per gli enti territoriali e dall'Allegato 1, punto 20, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 per il bilancio dello Stato.

Invece, la **contabilità economico-patrimoniale** ha essenzialmente funzione **informativa** a **consuntivo:** come riporta il punto 20 dell'Allegato 1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha lo scopo di evidenziare, sull'esercizio passato, le **utilità economiche cedute e/o acquisite**, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. Essa riguarda, sotto il profilo "economico", ricavi/proventi e costi/oneri (equilibrio economico) e, sotto il profilo "patrimoniale", la consistenza e la variazione del patrimonio dell'ente.

La contabilità economico-patrimoniale è attualmente prevista solo in **affiancamento** alla contabilità finanziaria e solo "**a fini conoscitivi**" per le Amministrazioni centrali dello Stato (art. 38-*bis*, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196) e per gli enti territoriali, che "adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale" (art. 2 e Allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Infine, mediante l'art. 38-*ter* della legge 196/2009 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 1401, è stata prevista l'adozione del **piano dei conti integrato** per le Amministrazioni centrali dello Stato: esso è costituito da conti che **rilevano le entrate e le uscite** in termini di **contabilità**

finanziaria e da **conti economico-patrimoniali** redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (D.P.R. n. 132 del 2013).

L'articolo 6, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019 (G.U. n. 90 del 16 aprile 2019) prevede ogni anno la redazione di una relazione, da trasmettere alla Corte dei conti, inerente tale sperimentazione: l'ultima relazione disponibile è stata trasmessa al Parlamento nel settembre 2023, è riferita all'anno 2022 (DOC. NN. 6, n. 53) ed è disponibile sul sito del MEF.

Articolo 10
(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

L'**articolo 10** reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all'adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l'adeguamento dei sistemi informativi.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame, al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 (sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza – si veda la relativa scheda in questo dossier per una illustrazione del sistema), secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, prevede che le **amministrazioni** di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli **inventari** delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;
b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una **struttura responsabile del coordinamento e della gestione** delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;
c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri **sistemi informativi e gestionali** ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025.

Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, definisce i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS (*Italian Public Sector Accounting Standards*).

Articolo 11
(Contenuti del programma di formazione)

L'**articolo 11** disciplina l'assetto organizzativo del programma di formazione necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 11 dispone che, nell'ambito del programma di formazione, di cui alla *Milestone* M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un **piano formativo**, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026.

La *Milestone* M1C1-118 fa parte della Riforma 1.15 del PNRR (per un approfondimento sul punto si veda il relativo *box* contenuto nella scheda dell'articolo 8).

Nella relazione illustrativa, il Governo specifica che il riferimento prioritario all'offerta formativa della SNA o a percorsi formativi dalla stessa certificati mira ad assicurare standard qualitativi omogenei e allineati alle esigenze del nuovo sistema contabile.

Il menzionato articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 19 del 2026 dispone che, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Il comma 7 del medesimo articolo 4 stabilisce inoltre che il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di

conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*.

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA, è stata fondata nel 1957 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione italiana. Si rinvia al sito internet della scuola per ulteriori informazioni.

Ai sensi del **comma 2**, il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve considerarsi parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Articolo 12
(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

L'**articolo 12** reca la disciplina della fase di **sperimentazione** del **sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza** (cosiddetto *accrual*) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR, nelle more dell'entrata in vigore definitiva entro l'esercizio finanziario 2030 ai sensi dell'articolo 9 del presente provvedimento.
Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che le **amministrazioni pubbliche** che fanno parte della "**fase pilota**" **elaborino e trasmettano**, in via **sperimentale**, dal 2026 e fino all'entrata in vigore definitiva, gli **schemi di bilancio** secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF.
Il **comma 2** prevede che si provveda all'**aggiornamento dei modelli** utilizzati per la prima sperimentazione sull'esercizio 2025.
Il **comma 3** prevede la **facoltà** di definire, mediante decreti del Ministro dell'economia, **ulteriori programmi di sperimentazione,** sia per le amministrazioni che fanno parte della "fase pilota" sia per le amministrazioni escluse.
Il **comma 4** stabilisce l'istituzione, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile (ARCONET) ed entro il 30 giugno 2027, di specifici **programmi di sperimentazione** che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L'**articolo 12** reca la disciplina della fase di **sperimentazione** del **sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza** (cosiddetto *accrual*) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR (si veda la scheda di lettura dell'articolo 9 del presente provvedimento), nelle more dell'entrata in vigore definitiva di tale sistema contabile entro l'esercizio finanziario 2030, ai sensi del citato articolo 9.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che le **amministrazioni pubbliche** che fanno parte della "**fase pilota**", fatto salvo l'obbligo di adottare definitivamente il sistema contabile economico-patrimoniale in competenza entro l'esercizio finanziario 2030, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente provvedimento, debbano altresì **elaborare**, in via **sperimentale**, gli **schemi di bilancio** secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza. Tale obbligo si applica a **decorrere dall'esercizio finanziario 2026** e fino all'esercizio antecedente a quello di

adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico (al più tardi, il 2030).

Si segnala che gli enti che fanno parte della "fase pilota" sono indicati all'art. 10, comma 3, lettere da *a)* ad *m)* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 e sono elencati, puntualmente, nell'Allegato 1 alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024.

Tali schemi devono essere **predisposti** secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** 23 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025), che si fonda sul Quadro Concettuale, sullo *standard* contabile ITAS 1 (schemi di bilancio) e sul Piano dei conti multidimensionale e che prevede come le amministrazioni debbano riclassificare i propri dati contabili secondo le voci del citato Piano dei conti multidimensionale per le pubbliche amministrazioni, approvato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi devono successivamente essere **trasmessi**, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale, al Ministero dell'economia e delle finanze – **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**.

Il **comma 2** stabilisce che, per consentire l'elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale di cui al comma 1, si provveda all'**aggiornamento** dei **modelli** di **raccordo** adottati, per l'esercizio 2025, con la determina n. 129/2025 del Ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** 23 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025.

I modelli di raccordo, una volta aggiornati, saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze – **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

Si rammenta che la citata delibera ha adottato i sei distinti modelli seguenti:

- Modello di raccordo 1: **amministrazioni centrali** incluse nel bilancio dello Stato (ministeri) e le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale;
- Modello di raccordo 2/a: **Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- Modello di raccordo 2/b: **altri enti locali** e gli **enti strumentali in contabilità finanziaria** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Modello di raccordo 3: **enti pubblici non territoriali in contabilità finanziaria** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti

patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;

- Modello di raccordo 4: **enti e aziende del servizio sanitario nazionale** che adottano i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b*) e *c*), *d*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Modello di raccordo 5: le **rimanenti amministrazioni** che compongono la "fase pilota".

Tali modelli sono disponibili in formato Excel sull'apposita pagina del sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, unitamente alle linee guida.

Se le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solamente alle amministrazioni che fanno parte della cosiddetta "fase pilota", il **comma 3** prevede la **facoltà** di definire **ulteriori programmi di sperimentazione** specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale applicabili a **tutte** le **amministrazioni** di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, che adottino un medesimo quadro di principi e regole contabili, sia che rientrino nella fase pilota, **sia che ne siano esenti**.

Il medesimo **comma 3** stabilisce la **facoltà** che tali programmi di sperimentazione possano essere rivolti anche a un **sottoinsieme** di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli **enti** che saranno **esclusi** da questi eventuali **ulteriori programmi di sperimentazione** di cui al presente comma restano **assoggettati agli obblighi** di cui al comma 1 (cioè all'obbligo, per le amministrazioni che sono parte della fase pilota, di elaborare gli schemi di bilancio in via sperimentale illustrati *supra*).

Tali eventuali ulteriori **programmi di sperimentazione** devono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri di riferimento.

Nel dettaglio, oltre alle amministrazioni che fanno parte della "fase pilota", tali ulteriori sperimentazioni potranno applicarsi alle seguenti amministrazioni:

- Articolo 8, comma 2: le amministrazioni esentate dalla "fase pilota" e che saranno soggette a un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato. Si tratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, delle società e gli enti pubblici che avevano, nel 2023, meno di cinquanta dipendenti a tempo indeterminato ed entrate complessive o produzione annua inferiore a 8,8 milioni di euro; degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; degli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM); dei musei, delle soprintendenze e degli istituti autonomi della cultura; delle amministrazioni assoggettate a procedure di liquidazione;
- Articolo 8, comma 3: gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
- Articolo 8, comma 4: le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Da ultimo, il **comma 4** stabilisce che siano previsti specifici **programmi di sperimentazione** che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tali programmi sono adottati **entro il 30 giugno 2027**, mediante uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su **proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile** (ARCONET).

Tali sperimentazioni devono individuare quanto segue:

a) gli **enti sperimentatori** individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;
b) la **disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione** da adottare anche in **deroga** al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli **allegati di cui al suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011**, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;
c) le modalità **semplificate** di redazione dello **stato patrimoniale** per gli **enti di piccole dimensioni** che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, si ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha già evidenziato in passato, ad esempio con riferimento a disposizioni che assegnavano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare fonti primarie del diritto, la necessità di **valutare** "la **congruità** con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni che […] affidano a **fonti secondarie** il compito di modificare norme primarie **in difformità rispetto alla tecnica della delegificazione** delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988" (si veda il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, A.C. 5263). Sul medesimo punto appare inoltre utile ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con cui la Corte ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti".

Si valuti quindi l'opportunità di demandare a uno o più decreti ministeriali la facoltà di derogare alle disposizioni di rango primario rispettivamente presenti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) e nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali ai sensi della legge sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42), in difformità rispetto alla tecnica della delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Articolo 13
(Stime trimestrali sul saldo della Amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 13** introduce l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), le **stime dell'accreditamento o indebitamento netto** delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva **pubblicazione**.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli *standard* previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le **stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto** delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sistema europeo di conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010)) rivede il Sistema europeo dei conti (SEC) al fine di tenere conto degli sviluppi del Sistema dei conti nazionali (SCN 2008) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite e che i dati dell'Unione siano comparabili con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.
In particolare, il regolamento istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (il "SEC 2010" o "il SEC").
L'elaborazione delle politiche nell'Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'Unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e sull'evoluzione della situazione economica di ciascuno Stato membro o regione.
L'accordo quadro ESA 2010 prevede:

- una metodologia (allegato A) relativa a norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni da utilizzare per la compilazione di conti e tabelle su basi comparabili ai fini dell'Unione, unitamente ai risultati richiesti ai sensi del regolamento;
- un programma (allegato B) che stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i conti e le tabelle da compilare conformemente alla metodologia di cui sopra.

Le informazioni fornite devono essere il più possibile precise, complete e tempestive al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (ESA) del 2010 si applica per la prima volta ai dati stabiliti conformemente all'allegato B, da trasmettere a partire dal 1° settembre 2014.

Il **comma 2** attribuisce all'ISTAT il compito di **trasmettere le stime** di cui al comma 1, entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la **successiva pubblicazione** nel sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che l'articolo in esame intende rafforzare il collegamento tra il nuovo sistema contabile e le esigenze di monitoraggio della finanza pubblica nell'ambito del quadro europeo, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE, così come aggiornato dalla direttiva (UE) 2024/1265.

In particolare, come chiarito dalla relazione tecnica, l'articolo 13 reca disposizioni finalizzate al recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265.

Il menzionato articolo 3 della direttiva 2011/85/UE, così come aggiornato dalla direttiva (UE) 2024/1265, dispone, al paragrafo 1, che, per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali. I sistemi di contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.
Il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri assicurino che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013. In particolare, gli Stati membri pubblicano, per l'amministrazione centrale, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, i dati trimestrali relativi al debito e, a meno che non dispongano di sistemi di contabilità finanziaria fondati sul principio di competenza, integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, i dati relativi al disavanzo separatamente, prima della fine del trimestre successivo oppure dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).

CAPO III -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14
(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

L'**articolo 14**, costituito da un unico comma, prevede una copertura finanziaria, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027", relativa all'attuazione di uno specifico criterio direttivo previsto per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE sull'intelligenza artificiale. Tale criterio prevede in particolare l'introduzione di "percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale". Conseguentemente, modifica la clausola di invarianza finanziaria già prevista a legislazione vigente per l'esercizio, nel suo complesso, della suddetta delega, facendo salva la copertura finanziaria prima indicata.

Si ricorda, in premessa, che la legge n. 132/2025 (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*), all'articolo 24, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cioè entro il 10 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al cosiddetto *AI Act* - regolamento (UE) 2024/1689. Il comma 2 ha inoltre elencato una serie di principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012. In particolare, la lettera e) del citato comma 2 menziona la "previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale".
Per ulteriori ragguagli si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 24 della citata legge n. 132/2025, contenuta nel *dossier* n. 289/4 del 27 giugno 2025.

L'articolo 14 in esame, intervenendo sul predetto complesso normativo, al **comma 1**, **lettera a)**, aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 24 della legge n. 132/2025, ai sensi del quale per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo 24, può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027".

Il Programma nazionale a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, contiene le priorità strategiche del settore istruzione ed ha una durata settennale. Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare qualità, inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, a promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, a potenziare l'apprendimento permanente. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue:
oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;
circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.
Il PN 21 – 27 è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale.
È articolato in quattro priorità:
"Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)", punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente.
"Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)", si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza.
"Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)", rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente.
"Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)", finalizzato a supportare la gestione del programma.

La **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo 14 integra la clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel comma 6 dell'articolo 24 della predetta legge n. 132/2025, operando una modifica di coordinamento con il comma 5-*bis*.

Il comma 6, qui novellato, prevede che dall'attuazione dell'articolo 24 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)** in esame vi premette l'espressa previsione secondo cui resta comunque fermo quanto previsto al comma 5-*bis* del medesimo articolo 24.

Articolo 15
(Differimento del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)

L'**articolo 15** prevede la **disapplicazione**, **fino al 1° ottobre 2026**, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un **contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro**.

La norma in esame, con una modifica all'art. 5 del D.L. n. 38 del 2026 (che ha previsto la precedente disapplicazione ai beni importati anteriormente al 1° luglio 2026) dispone la **disapplicazione**, per i beni importati anteriormente **al 1° ottobre 2026**, **del contributo** alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, istituito dall'art. 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

La **legge di bilancio per il 2026** ha istituito un **contributo**, pari a **2 euro**, per le spese amministrative doganali a carico delle **spedizioni** in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE **dal valore dichiarato non superiore a 150 euro** (art. 1, **commi 126-128**, della legge n. 199 del 2025). La riscossione del tributo è affidata all'Agenzia delle dogane e monopoli all'atto dell'importazione definitiva delle merci. La disposizione ribadisce che tale imposizione si applica in coerenza con il codice doganale dell'Unione europea, istituito con il regolamento (UE) n. 952/2013. Si ricorda, inoltre, che la relazione tecnica ascriveva all'istituzione di tale contributo un aumento delle entrate pari a 122,5 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245 milioni di euro negli anni 2027 e 2028.

Il **decreto-legge n. 38 del 2026** (art. 5) ha disposto la disapplicazione del contributo ai beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

La norma introdotta in Italia per certi versi ha anticipato l'azione europea volta ad abrogare la soglia di esenzione daziaria di 150 euro e a istituire un contributo forfettario per la gestione delle importazioni relative a spedizioni di modico valore. L'11 febbraio 2026, infatti, è stato adottato il regolamento 2026/382(UE) il quale ha disposto l'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro e l'**introduzione di un dazio doganale semplificato forfettario di 3 euro** sulle spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, a decorrere **dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028**. Una volta che il nuovo

centro doganale digitale dell'UE sarà operativo, il dazio provvisorio sarà sostituito dalle normali tariffe doganali.

Occorre considerare, inoltre, che nell'ambito della proposta di **riforma doganale dell'UE** è prevista l'introduzione di una **nuova tariffa di gestione** (*handling fee*) per coprire i costi amministrativi legati alle nuove dichiarazioni doganali dei piccoli pacchi importati nell'Unione, in particolare attraverso il commercio elettronico. La misura, emersa nel quadro della comunicazione della Commissione sul commercio elettronico del febbraio 2025 e inserita nel negoziato sulla riforma doganale, dovrebbe applicarsi entro il 1° novembre 2026. L**'importo sarà definito** mediante atto delegato della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio il 26 marzo 2026 hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla riforma del quadro doganale.

Il **comma 2** quantifica in **61,2 milioni di euro** per il **2026** gli **oneri** derivanti dal differimento disposto dal comma 1. A tali oneri si provvede mediante **corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato** versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

L’**articolo 16** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **27 giugno 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.